

ELENCO POLIZZE IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE EX AGENTI

POLIZZA INFORTUNI

Riservata al solo ex Agente iscritto alla Associazione. L'offerta prevede tre soluzioni:

BASIC	SILVER	GOLD
Morte: € 52.000	Morte: € 52.000	Morte: € 150.000
IP: € 104.000 – franchigia 3%	IP: € 150.000 – franchigia 3%	IP: € 200.000 – franchigia 3%
DRI: € 103,29	DRI: € 103,29	DRI: € 150
RSSI: € 10.330	RSSI: € 10.330	RSSI: € 10.330
Gesso: € 51,65	Gesso: € 51,65	Gesso: € 80
Premio finito € 150	Premio finito € 194	Premio finito € 363

EMMISSIONE DEL CONTRATTO: modello “Valore Sicurezza” – mod. I71A-03WB “TUTELA GLOBALE 24 ore su 24” con l’inserimento del codice di convenzione “W586”.

Per le formule SILVER e GOLD sarà necessario inserire appendice X005 con testo come di seguito indicato:

- SILVER:

“A deroga di quanto riportato in polizza la somma assicurata per Invalidità Permanente si intende elevata da euro 104.000,00 a euro 150.000,00.
Fermo il resto”.
- GOLD:

“A deroga di quanto riportato in polizza le somme assicurate s’intendono elevate come di seguito indicato:

 - per la garanzia Invalidità Permanente da euro 104.000,00 a euro 200.000,00
 - per la garanzia Morte da euro 52.000,00 a euro 150.000,00
 - per la garanzia Indennità giornaliera in caso di ricovero da euro 103,29 a euro 150,00
 - per la garanzia Indennità giornaliera in caso di ingessatura da euro 51,65 a euro 80,00

Fermo il resto.”

Sul sistema di emissione il premio della convenzione non è modificabile e pertanto in caso di scelta delle opzioni SILVER e GOLD sarà necessario emettere la polizza con premio ad € 150,00 ed aprire ticket al Field Care per emissione di appendice VAN09 che servirà a modificare il premio con quello corretto dall’origine del contratto.

Inserimento dell’**Anticipo Indennizzi** (come art. 22 della polizza cumulativa agenti) mediante appendice X005:

Anticipo indennizzi La Società, su richiesta dell’Assicurato, corrisponde un anticipo dell’indennizzo relativo alle garanzie operanti, da imputarsi nella liquidazione definitiva delle stesse, nei seguenti casi:

- per invalidità permanente, qualora l’accertamento definitivo sia rinviato per accordo delle Parti ad oltre un anno dal giorno dell’infortunio, condizione che non sorgano contestazioni sull’indennizzabilità dell’infortunio, fino al 50% del presumibile indennizzo definitivo, con il massimo di euro 25.000 ;
- per il rimborso delle spese sanitarie qualora l’Assicurato abbia subito un ricovero e abbia sostenuto delle spese documentate per un importo non inferiore a euro 1.000,00. In tal caso l’Assicurato dovrà presentare, oltre alla documentazione delle spese, certificazione dell’istituto di cura che attesti la data ed il motivo del ricovero nonché il presunto ammontare totale delle spese sanitarie. L’anticipo viene corrisposto nei limiti previsti per la garanzia di cui all’art. 10 delle C.G.A., salvo conguaglio a cura ultimata;
- per ricovero, su presentazione dei documenti che attestino e giustifichino il ricovero stesso fermi i limiti previsti per la garanzia di cui all’art. 9 lett. a) delle C.G.A.. In caso di prolungarsi della degenza la richiesta dell’anticipo può essere presentata con cadenza mensile.

Nuovo Innalzamento limite di età oltre gli 80 anni: la Direzione si riserva di valutare caso per caso tutte le proposte di rinnovo che eccedono tale limite

POLIZZA MALATTIA

Sono previste due convenzioni riservate all'ex Agente (iscritto alla Associazione) e coniuge:

CONVENZIONE W836

- **polizza "completa" ex agenti con età fino a 80 anni**
massimale "base" per una persona: € 50.000,00 (premio finito annuale € 420,00)
massimale "base" per due persone: € 80.000,00 (premio finito annuale € 620,00)

E' stata concordata l'introduzione di una nuova opzione facoltativa per i seguenti massimali:
massimale per una persona: € 100.000,00 (premio finito annuale € 620,00)
massimale per due persone: € 150.000,00 (premio finito annuale € 920,00)

- **polizza limitata a grandi interventi chirurgici e malattie oncologiche:**
massimale per una persona: € 120.000,00 (premio finito annuale € 200,00)
massimale per due persone: € 180.000,00 (premio finito annuale € 300,00)

EMISSIONE CONTRATTO: polizza "M74" emessa in combinazione GE01 con inserimento del codice di convenzione "W836".

E' prevista la possibilità di passare dalla copertura "completa" alla copertura "grandi interventi chirurgici e malattie oncologiche", ma non viceversa.

Si precisa che nel caso in cui la garanzia venga prestata a favore di due Assicurati, l'assicurazione cesserà alla prima scadenza annuale successiva al compimento dell'80mo anno di età dell'assicurato più giovane.

A tal proposito sui contratti potrà essere inserita la seguente appendice dichiarativa:

"A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione art. 3.5 "Limiti di età" il secondo capoverso si intende abrogato e sostituito come segue:

- *si precisa che nel caso in cui la garanzia venga prestata a favore di due Assicurati, l'assicurazione cessa alla prima scadenza annuale successiva al compimento dell'80.mo anno di età dell'assicurato più giovane.*

Fermo ed invariato il resto".

Quest'ultima modifica non è stata gestita a sistema e pertanto sarà necessario comunicare alle Agenzie l'opportunità di aprire singoli ticket al Field Care.

CONVENZIONE W835

- **polizza ex Agenti con età superiore a 80 anni:**
massimale per una persona: € 50.000,00 (premio finito annuale € 570,00)
massimale per due persone: € 80.000,00 (premio finito annuale € 900,00)
- **polizza limitata a grandi interventi chirurgici e malattie oncologiche:**
massimale per una persona: € 100.000,00 (premio finito annuale € 285,00)
massimale per due persone: € 160.000,00 (premio finito annuale € 450,00)
- **Limiti di età:** si precisa che il limite di età di 87 si intende abrogato e pertanto la garanzia non cesserà alla scadenza successiva al compimento dell'87.mo anno di età ma si intende prorogata.

EMISSIONE DEL CONTRATTO: polizza "M74" emessa in combinazione GE01 con l'inserimento del codice di convenzione "W835".

E' prevista la possibilità di passare dalla copertura "completa" alla copertura "grandi interventi chirurgici e malattie oncologiche", ma non viceversa.

Si precisa che il limite di età di 87 si intende abrogato e pertanto la garanzia non cesserà alla scadenza successiva al compimento dell'87.mo anno di età ma si intende prorogata. Sui contratti in argomento andrà inserita la seguente appendice dichiarativa:

"A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione art. 3.5 "Limiti di età" si precisa che il limite di età di 87 si intende abrogato e pertanto la garanzia non cesserà alla scadenza successiva al compimento dell'87.mo anno di età, ma si intende prorogata. Fermo ed invariato il resto".

Quest'ultima modifica non è stata gestita a sistema e pertanto sarà necessario comunicare alle Agenzie l'opportunità di aprire singoli ticket al Field Care.

POLIZZA RCT DEL CAPOFAMIGLIA

massimale: € 1.050.000,00 unico
 premio finito annuale: € 18,00. Con garanzia cane €25,00

EMMISSIONE DEL CONTRATTO: contattare il dott. Franzato al numero 041/5492433.

POLIZZA INCENDIO E FURTO – RCT DELL’ABITAZIONE

La convenzione si intende operante per le abitazioni degli iscritti (compreso i soci aggregati), il coniuge o il convivente di fatto more uxorio, dell’Associazione Ex Agenti di Generali Italia.

Il codice di convenzione è il W972.

Per ricevere la procedura operativa potete contattare la segreteria del Gruppo (sig.ra Simona)

POLIZZA VITA COLLETTIVA (n° 93113)

Contratto di assicurazione mista per l’investimento dei nostri risparmi. In sintesi:

- **caricamento** 0,50% per ciascun premio
- rendimento trattenuto sul risultato GESAV dello 0,30%
- premio minimo € 2.000,00 (con un massimo di € 250.00,00 per anno)
- riscatto: importo minimo di € 2.000,00 (trascorso almeno un anno dalla data del versamento del primo premio).
Senza alcuna commissione di riscatto. Non è possibile chiedere più di 2 riscatti all’anno
- **in caso di cessazione della qualifica di Socio dell’Ass.ne Ex Agenti, non sarà più possibile accettare versamenti di premio**

Per l’adesione, richiedere alla segreteria le condizioni di polizza.

POLIZZA RC AUTO

Sono operative le seguenti opzioni di copertura:

1) convenzione “J”

sconto del 25% sul premio imponibile per le autovetture assicurate dell’ex Agente e dei suoi familiari conviventi. Il contraente deve sempre risultare l’ex Agente*.

POLIZZA A.R.D.:

incendio e furto	40%	franchigia 1%
collisione (cl. 31)	40%	franchigia 1% - comb. A
		franchigia 3% - minimo euro 154,00 – comb. B
guasti accidentali	42%	franchigia 1% - comb. A
kasko (cl. 32)		franchigia 3% - minimo euro 154,00 – comb. B

Il premio minimo per ciascuna delle garanzie suindicate viene ridotto a euro 25,00 imponibili.

***se l’ex agente mantiene un incarico in agenzia:** allegare alla polizza una dichiarazione, timbrata con orologio datario, in cui precisa che *continua a collaborare con l’agenzia di utilizzando il veicolo targato*

Tale dichiarazione è necessaria per attivare l’abbuono di un sinistro nel caso in cui sia connesso all’uso dell’autovettura per ragioni di servizio.

2) Convenzione con codice deroga “CQAGJ”

sconto del 30% sulla tariffa RCA attualmente in vigore con applicazione delle condizioni contrattuali previste dal prodotto standard monoveicolare “Generali Sei in Auto” e conferma delle condizioni CVT attualmente in vigore per la Convenzione “J” Agenti in servizio ed in quiescenza.

Per consentire l’emissione dei contratti nel rispetto delle condizioni sopra indicate è stato predisposto lo specifico codice deroga CQAGJ.

In caso di installazione sull’autovettura assicurata dei dispositivi satellitari in comodato convenzionati con la ns. Compagnia verranno applicati i seguenti ulteriori sconti :

- Garanzia RCA : sconto del 10% applicato al premio già scontato per effetto del codice deroga sopra citato;
- Garanzie Incendio e Furto : sconto del 50% sui tassi di tariffa (in luogo di quello previsto dalla convenzione “J”);
- Garanzia Kasko clausola 78 : sconto del 10% applicato al premio già scontato per effetto del codice deroga sopra citato.

Si precisa che le opzioni di copertura A e B sopra descritte hanno carattere alternativo e conseguentemente devono intendersi non cumulabili.